



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 458 del - 2 AGO. 2018

OGGETTO Approvazione di convenzioni con Laboratori Ortopedici attrezzati per lo svolgimento di tirocini professionalizzanti da parte degli studenti del Corso di Laurea in Tecniche Ortopediche dell'Università degli Studi di Milano, con sede presso l'ASST G. Pini-CTO.

DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL DIRETTORE GENERALE DOTT. FRANCESCO LAURELLI

**SU PROPOSTA DEL DIRIGENTE
UOC AFFARI GENERALI ISTITUZIONALI E LEGALI**

accertata la competenza procedurale, sottopone in data - 2 AGO. 2018 l'allegata proposta di deliberazione sull'argomento all'oggetto specificato, la cui spesa rientra nel budget assegnato.

Il Responsabile del Procedimento
Dirigente UOC Affari Generali Istituzionali e Legali
Dott.ssa Marilena Moretti

Marilena Moretti

IL DIRETTORE UOC ECONOMICO FINANZIARIA

ha registrato contabilmente

☐ la spesa di €....., prevista nella presente proposta, rientra nel Conto Economico del/dei Bilancio/i Preventivo/i Economico/i anno/annial /ai conto/i economico/i n..... "....."

☐ la spesa di €....., prevista nella presente proposta, rientra nello Stato Patrimoniale del/dei Bilancio/i d'esercizio/ial /ai conto/i n..... "....."

☐ gli introiti di €....., previsti nella presente proposta, rientrano nel Conto Economico del/dei Bilancio/i d'esercizio/i.....al/ai conto/i economico/i n..... "....."

☒ Il presente provvedimento non comporta spesa

Il Direttore f.f. UOC Economico Finanziaria
Dott.ssa Emilia Martignoni

Emilia Martignoni

[Signature]



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 458 del - 2 AGO. 2018

IL DIRETTORE GENERALE

Viste

- la DGR n. X/4475 del 10/12/2015 "*attuazione L.R. 23/2015: costituzione dell'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO*" di costituzione, a partire dal 1° gennaio 2016, dell'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO avente autonoma personalità giuridica pubblica e autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica con sede legale in Milano, Piazza Cardinale Andrea Ferrari, 1 - 20122 Milano;
- la DGR X/4622 del 19/12/2015 "*attuazione L.R. 23/2015: determinazioni in ordine alla direzione dell'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO*" di nomina del Dott. Francesco Laurelli quale Direttore Generale dell'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO con decorrenza dal 01.01.2016 al 31.12.2018;
- la delibera aziendale n. 1 del 02/01/2016 di presa d'atto della costituzione dell'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO, giusta DGR n. X/4475 del 10/12/2015 e di insediamento dal 01.01.2016 del Dott. Francesco Laurelli quale Direttore Generale, in attuazione della DGR X/4622 del 19/12/2015;

rilevato, da parte della UOC Affari Generali, Istituzionali e Legali, che:

- con deliberazione n. 283 del 06.11.2008 veniva approvata la convenzione triennale (con decorrenza A.A. 2008/2009) tra l'Azienda, dall'01.01.2016, ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO e l'Università degli Studi di Milano, istitutiva del Corso di Laurea in Tecniche Ortopediche, con sede didattica presso questo nosocomio, successivamente rinnovata per periodi di pari durata, da ultimo giusta deliberazione n. 516/2015 (scadenza A.A. 2017/2018);
 - con successive deliberazioni, agli atti della UOC Affari Generali e Legali, in attuazione dell'art. 5 comma 1, lettera d) della vigente convenzione per il funzionamento del Corso, venivano approvati, su proposta del Presidente del Corso, specifici protocolli con Enti o Laboratori Ortopedici attrezzati, aventi sede nel territorio regionale, idonei all'espletamento di tirocini degli studenti, in carenza di risorse proprie della Sezione di Corso, tali da assicurare integralmente il progressivo svolgimento di tutte le attività formative necessarie per il raggiungimento degli obiettivi professionalizzanti definiti per il Corso di Laurea;
 - l'art. 28 dell'ordinamento didattico del Corso di Laurea in Tecniche Ortopediche prevede, ai fini del rilascio dell'attestato di Laurea, l'effettuazione di attività di tirocinio professionalizzante da parte degli studenti;
- visto** lo schema di convenzione allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, nel quale - tra l'altro - è previsto:
- che gli studenti del Corso di Laurea in Tecniche Ortopediche, nell'espletamento dei tirocini professionalizzanti, sono coperti da assicurazione contro infortuni INAIL, nonché da



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 458 del 2 AGO. 2018

assicurazione per rischi professionali derivanti da responsabilità civile verso terzi, con oneri a carico dell'Università degli Studi di Milano;

- che il convenzionamento in oggetto non comporta oneri finanziari aggiuntivi per l'Azienda, né alcun corrispettivo in ragione dei tirocini espletati presso le strutture aziendali interessate;

verificato, da parte del Presidente del Corso di Laurea prof. Matteo Parrini, il possesso, in capo ai Laboratori Ortopedici all'uopo individuati, dei requisiti previsti e richiesti per lo svolgimento dei tirocini in parola;

atteso, pertanto, di approvare il convenzionamento per l'espletamento di tirocini formativi professionali degli studenti del Corso di Laurea in Tecniche Ortopediche dell'Università degli Studi di Milano con gli Enti/Laboratori Ortopedici di seguito indicati:

1. ORTOPEDIA PREVITALI - Bergamo, Via Passo del Vivione n. 4a;
2. BASE di Martino Ronzoni - Lurate Caccivio (CO), Via Varesina n. 44;
3. ORTHESYS S.r.l. - Milano, Via Antonio Bazzini n. 2;
4. ORTOPEDIA PANINI - Torre dei Roveri (BG), Via G. Marconi n. 9;
5. CENTRO ORTOPEDICO TRENTINO di Alessandro Plotegher - Trento, Via Milano n. 41;
6. OFFICINA ORTOPEDICA MECCA S.r.l. - Novara, Via dei Mille n. 2;
7. ORTOPEDIA VARIOLO S.r.l. - Padova, Via Savelli n. 25;

visti i pareri del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Sociosanitario, resi per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.;

DELIBERA

per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente trascritti:

1. di approvare le convenzioni per lo svolgimento di tirocini formativi professionalizzanti degli studenti del Corso di Laurea in Tecniche Ortopediche - Università degli Studi di Milano, nel testo allegato al presente provvedimento di cui forma parte integrante e sostanziale con i Laboratori Ortopedici di seguito indicati:

- ORTOPEDIA PREVITALI - Bergamo, Via Passo del Vivione n. 4 a
- BASE di Martino Ronzoni - Lurate Caccivio (CO), Via Varesina n. 44
- ORTHESYS S.r.l. - Milano, Via Antonio Bazzini n. 2
- ORTOPEDIA PANINI - Torre dei Roveri (BG), Via G. Marconi n. 9
- CENTRO ORTOPEDICO TRENTINO di Alessandro Plotegher - Trento, Via Milano n. 41
- OFFICINA ORTOPEDICA MECCA S.r.l. - Novara, Via dei Mille n. 2
- ORTOPEDIA VARIOLO S.r.l. - Padova, Via Savelli n. 25

2. di precisare che le presenti convenzioni hanno durata dalla data di sottoscrizione sino alla scadenza dei tre anni accademici (A.A. 2020- 2021);
3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri finanziari a carico dell'ASST;
4. di demandare l'attuazione ed il monitoraggio delle allegate convenzioni al Prof. Matteo Parrini Presidente del Corso di Laurea in Tecniche Ortopediche dell'Università degli Studi di Milano;



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 458 del 2 AGO. 2018

5. di dichiarare il presente provvedimento non soggetto a controllo preventivo, ai sensi dell'art. 17, comma 4, della L.R. n. 33/2009 (come modificato dalla L.R. 23/2015);
6. di disporre la pubblicazione, nei modi di legge, della presente deliberazione, dando atto che la stessa è immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009 (come modificato dalla L.R. 23/2015).

DIRETTORE GENERALE
(Dott. Francesco Laurelli)

DIRETTORE
AMMINISTRATIVO
(Dott. Valentino Colao)

DIRETTORE SANITARIO
ad interim
(Dott.ssa Paola M. S. Pirola)

DIRETTORE
SOCIO SANITARIO
(Dott.ssa Paola M. S. Pirola)

UOC Affari Generali, Istituzionali e Legali

Si attesta la regolarità amministrativa e tecnica del presente provvedimento

Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Marilena Moretti

Pratica trattata da: sig.ra Maria Cianchella



Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico
Gaetano Pini-CTO

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Gaetano Pini

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 458 del - 2 AGO. 2018

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'albo pretorio informatico di quest'Azienda sul sito internet istituzionale, così come previsto dall'art. 32, comma 1, L. 69/2009, e dall'art. 8 del D. Lgs. 33/2013, dal - 3 AGO. 2018 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

La deliberazione si compone di n. 5 pagine e di n. 7 allegati.

UOC Affari Generali Istituzionali e Legali
Il Funzionario addetto

Maria Ciuchello

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo

Milano, li _____

UOC Affari Generali Istituzionali e Legali
Il Funzionario addetto

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DI TIROCINIO DI FORMAZIONE PER IL CORSO DI LAUREA IN TECNICHE ORTOPEDICHE

TRA.

L'ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini-C.T.O., C.F. e P. IVA 09320530968, in persona del legale rappresentante pro-tempore, il Direttore Generale dott. Francesco Laurelli, con sede in piazza Cardinal Ferrari n. 1 – 20122- Milano, in quanto sede del Corso di Laurea in Tecniche Ortopediche dell'Università degli Studi di Milano, di seguito denominata "*struttura promotrice*"

E

L'Azienda ORTOPEDIA PNEUMATI, c.f. PIU 6TN 52M12 L251T, con sede legale in BERGAMO Prov. BG, via PASSO DEL VIVONE n. 4/A, e-mail piu@gaetano-pini.it tel. 035 345482, in persona del Legale Rappresentante PNEUMATI GAETANO nato/a a TORRE BOLOGNE (BG) 12/08/52 e domiciliato/a per la carica in TIRONE Via PASSO DEL VIVONE n. 4/A di seguito denominata "*struttura ospitante*" (sede di tirocinio).

Premesso

- che, con deliberazione 6.11.2008 n.283, l'Istituto Ortopedico Gaetano Pini ha approvato la stipulazione di una convenzione con l'Università degli Studi di Milano per il funzionamento del Corso di Laurea in Tecniche Ortopediche;
- che, con D.G.R. n. VIII/9004 del 20.2.2009, con cui la Regione Lombardia ha autorizzato la stipulazione della sopracitata convenzione;
- che, con deliberazione n. 516 del 18/11/2015 l'Università e l'Azienda Ospedaliera hanno formalizzato il rinnovo del rapporto convenzione per un triennio a decorrere dall'anno accademico 2014/2015;
- che fra le attività formative professionalizzanti e di tirocinio è prevista un'attività di tirocinio da svolgersi presso i Laboratori ortopedici attrezzati;

Si conviene quanto segue:

Art. 1 "Oggetto"

La presente convenzione regola i rapporti tra la *struttura promotrice* e la *struttura ospitante* concernenti l'attivazione di tirocini di formazione e di orientamento – nell'ambito della convenzione citata nelle premesse per il funzionamento del Corso di Laurea in Tecniche Ortopediche-, a favore di studenti e come da proposta annualmente predisposta dall'Università in accordo con la *struttura promotrice*.

Art. 2 "Finalità"

I programmi di tirocinio formativo concordati dalla *struttura promotrice* con la *struttura ospitante* hanno come oggetto l'acquisizione di nozioni teorico-pratiche, al fine di integrare il percorso accademico dello studente, nonché di agevolare la scelta professionale del laureato.

Art. 3 “Tirocinio formativo”

In ogni Anno Accademico il Responsabile del Corso di Laurea, concorderà con la *struttura ospitante* la modalità di attuazione del tirocinio di formazione, il periodo nel quale lo stesso dovrà essere svolto, il numero degli studenti partecipanti e darà esecuzione agli accordi stipulati, anche nominando i tutori per conto della *struttura promotrice*.

Art. 4 “Progetto formativo”

- a) i tirocini attivati non possono configurarsi in alcun modo come rapporto di lavoro;
- b) durante lo svolgimento del tirocinio l'attività è seguita e verificata da un Tutore, designato dalla *struttura promotrice* su proposta del Coordinatore/Presidente del Corso di Laurea, in veste di Responsabile didattico-organizzativo, e da un Responsabile aziendale, indicato dalla *struttura ospitante*;
- c) il Tutore provvede a programmare l'attività e ad attestare la frequenza dello studente su apposito libretto predisposto dal Consiglio del Corso di Laurea; al termine del tirocinio è inoltre tenuto ad esprimere un giudizio sull'attività svolta dallo studente;
- d) per ciascun tirocinante inserito nella *struttura ospitante*, in base alla presente Convenzione, viene predisposto un Progetto Formativo contenente:
 - il nominativo del tirocinante
 - i nominativi del Tutore e/o del Responsabile aziendale
 - gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza nella sede di tirocinio
 - le strutture (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio
 - gli estremi identificativi delle assicurazioni (a cura dell'Università degli Studi di Milano).

Art. 5 “Obblighi delle parti contraenti”

La *struttura ospitante*, per le esigenze di tirocinio pratico della *struttura promotrice*, si impegna a mettere a disposizione le proprie attrezzature, reparti o servizi per studenti tirocinanti, nel numero consentito dalla Legge. La *struttura promotrice* garantisce che le strutture suddette saranno utilizzate per l'esclusivo espletamento delle attività di tirocinio.

Art. 6 “Obblighi del tirocinante”

Durante lo svolgimento del tirocinio il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo
- osservare le disposizioni dettate dalla *struttura ospitante* al fine di garantire la sicurezza e la salute propria e di altri presenti
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene a dati, informazioni o conoscenze, acquisiti durante il periodo di tirocinio

Art. 7 “Obblighi della *struttura ospitante*”

La *struttura ospitante* si impegna a garantire ai tirocinanti le condizioni di sicurezza e di igiene nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza, sollevando da qualsiasi onere la *struttura promotrice*, fatti salvo quelli previsti nella Convenzione.

Art. 8 "Prevenzione e sicurezza"

Ogni tirocinante, nello svolgimento delle attività presso la *struttura ospitante*, sarà equiparato ai lavoratori dell'ente stesso, esclusivamente ai fini e per gli effetti del Decreto Legislativo 81/2008 della normativa connessa sulla sicurezza e salute sul luogo di lavoro.

Ai sensi dell'art. 10 del DM 363/98, pertanto, al Responsabile della *struttura ospitante* competono, nei confronti dei tirocinanti stessi, l'attuazione delle misure generali di tutela e di tutti gli obblighi previsti dalla normativa sopra citata.

Art. 9 "Copertura assicurativa"

L'Università degli Studi di Milano garantisce ad ogni tirocinante nell'espletamento dell'attività formativa una copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro nonché per la responsabilità civile verso terzi

In caso di infortunio o incidente durante lo svolgimento dell'attività didattica, la *struttura ospitante* si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, all'Università degli Studi di Milano ed alla *struttura promotrice*.

A decorrere dall'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 9 Aprile 1999 n. 156, la copertura antinfortunistica dei soggetti impiegati in tirocini promossi dalle Università Statali è assicurata mediante la speciale forma di 'gestione per conto' dello Stato.

Art. 10 "Oneri"

La presente Convenzione non comporta alcun onere né per la *struttura promotrice* né per l'Università degli Studi di Milano in conseguenza dell'utilizzo didattico di strutture, attrezzature e personale messi a disposizione dalla *struttura ospitante*.

Dalla presente Convenzione non deriva all'Ente convenzionato alcun obbligo di fornitura di materiale didattico agli studenti.

Art. 11 "Privacy"

Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate e di acconsentire che i dati personali, comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente Convenzione, mediante consultazione, elaborazione manuale e/o automatizzata. Inoltre, per i fini statistici, i suddetti dati trattati esclusivamente in forma anonima potranno essere comunicati a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il proseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali della parte contrattuale a cui si riferiscono. Titolari dei dati personali per quanto concerne il presente articolo sono rispettivamente la *struttura ospitante* e la *struttura promotrice*. Le parti dichiarano infine di essere informate sui diritti sanciti dall'art. 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003.

L'Università provvede al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi alla presente Convenzione nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e di quanto previsto dal Decreto Lgs n. 196/2003, in materia di protezione dei dati personali.

Il contraente si impegna a trattare i dati personali dell'Università unicamente per le finalità connesse all'esecuzione della presente Convenzione.

Art. 12 "Durata"

La presente Convenzione entra in vigore alla data della sua sottoscrizione ed ha validità di 3 anni accademici; potrà essere rinnovata con dichiarazione espressa delle parti per eguale periodo. Le parti, fermo restando la conclusione dell'Anno Accademico iniziato, possono recedere dalla convenzione prima della naturale scadenza con raccomandata AR da inviare almeno sei mesi prima della fine dell'Anno Accademico.

Art. 13 "Imposte e oneri"

La presente Convenzione:

- è soggetta ad imposta sul bollo, a carico di entrambi i contraenti in solido, ai sensi del D.P.R. n.642/1972 e successive modificazioni e integrazioni;
- è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art.5, II comma del D.P.R. n.131/1986 e successive modificazioni e integrazioni; le spese di registrazione sono a carico della parte che la richiede.

Art. 14 "Foro competente"

Foro competente per eventuali controversie è quello di Milano.

Milano, li ... 20/04/18

PER
il Rappresentante Legale
(dott.)

ORTOPEDIA PREVITALI GAETANO
Via Passo del Vione 4 - 24125 BERGAMO
Tel. 035.343482
Cod. Fisc. PRV GTN 52M12 L251T
P.IVA 012224160166

PER
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico
Gaetano Pini-C.T.O.
IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Francesco Launelli)



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO
Corso di Laurea in Tecniche Ortopediche
Il Presidente del Collegio Didattico Interdipartimentale
Prof. Matteo Maria Parrini

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DI TIROCINIO DI FORMAZIONE PER IL CORSO DI LAUREA IN TECNICHE ORTOPEDICHE

TRA.

L'ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini-C.T.O", C.F. e P. IVA 09320530968, in persona del legale rappresentante pro-tempore, il Direttore Generale dott. Francesco Laurelli, con sede in piazza Cardinal Ferrari n. 1 – 20122- Milano, in quanto sede del Corso di Laurea in Tecniche Ortopediche dell'Università degli Studi di Milano, di seguito denominata "*struttura promotrice*"

E

l'Azienda BASE di MARTINO RONZONI, c.f. RN3HTN67C05C83E, con sede legale in LURATE CACAVIO Prov. CO, via VARESENA n. 44, e-mail martinoronzoni@yahoo.it, tel. 031/390950, in persona del Legale Rappresentante MARTINO RONZONI, nato/a a COMO il 05/05/67, e domiciliato/a per la carica in S. FERMO D'ARZIZIO Via PEDOTTI n. 4, di seguito denominata "*struttura ospitante*" (sede di tirocinio).

Premesso

- che, con deliberazione 6.11.2008 n.283, l'Istituto Ortopedico Gaetano Pini ha approvato la stipulazione di una convenzione con l'Università degli Studi di Milano per il funzionamento del Corso di Laurea in Tecniche Ortopediche;
- che, con D.G.R. n. VIII/9004 del 20.2.2009, con cui la Regione Lombardia ha autorizzato la stipulazione della sopracitata convenzione;
- che, con deliberazione n. 516 del 18/11/2015 l'Università e l'Azienda Ospedaliera hanno formalizzato il rinnovo del rapporto convenzione per un triennio a decorrere dall'anno accademico 2015/2016;
- che fra le attività formative professionalizzanti e di tirocinio è prevista un'attività di tirocinio da svolgersi presso i Laboratori ortopedici attrezzati;

Si conviene quanto segue:

Art. 1 "Oggetto"

La presente convenzione regola i rapporti tra la *struttura promotrice* e la *struttura ospitante* concernenti l'attivazione di tirocini di formazione e di orientamento – nell'ambito della convenzione citata nelle premesse per il funzionamento del Corso di Laurea in Tecniche Ortopediche-, a favore di studenti e come da proposta annualmente predisposta dall'Università in accordo con la *struttura promotrice*.

Art. 2 "Finalità"

I programmi di tirocinio formativo concordati dalla *struttura promotrice* con la *struttura ospitante* hanno come oggetto l'acquisizione di nozioni teorico-pratiche, al fine di integrare il percorso accademico dello studente, nonché di agevolare la scelta professionale del laureato.

Art. 3 “Tirocinio formativo”

In ogni Anno Accademico il Responsabile del Corso di Laurea, concorderà con la *struttura ospitante* la modalità di attuazione del tirocinio di formazione, il periodo nel quale lo stesso dovrà essere svolto, il numero degli studenti partecipanti e darà esecuzione agli accordi stipulati, anche nominando i tutori per conto della *struttura promotrice*.

Art. 4 “Progetto formativo”

- a) i tirocini attivati non possono configurarsi in alcun modo come rapporto di lavoro;
- b) durante lo svolgimento del tirocinio l'attività è seguita e verificata da un Tutore, designato dalla *struttura promotrice* su proposta del Coordinatore/Presidente del Corso di Laurea, in veste di Responsabile didattico-organizzativo, e da un Responsabile aziendale, indicato dalla *struttura ospitante*;
- c) il Tutore provvede a programmare l'attività e ad attestare la frequenza dello studente su apposito libretto predisposto dal Consiglio del Corso di Laurea; al termine del tirocinio è inoltre tenuto ad esprimere un giudizio sull'attività svolta dallo studente;
- d) per ciascun tirocinante inserito nella *struttura ospitante*, in base alla presente Convenzione, viene predisposto un Progetto Formativo contenente:
 - il nominativo del tirocinante
 - i nominativi del Tutore e/o del Responsabile aziendale
 - gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza nella sede di tirocinio
 - le strutture (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio
 - gli estremi identificativi delle assicurazioni (a cura dell'Università degli Studi di Milano).

Art. 5 “Obblighi delle parti contraenti”

La *struttura ospitante*, per le esigenze di tirocinio pratico della *struttura promotrice*, si impegna a mettere a disposizione le proprie attrezzature, reparti o servizi per studenti tirocinanti, nel numero consentito dalla Legge. La *struttura promotrice* garantisce che le strutture suddette saranno utilizzate per l'esclusivo espletamento delle attività di tirocinio.

Art. 6 “Obblighi del tirocinante”

Durante lo svolgimento del tirocinio il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo
- osservare le disposizioni dettate dalla *struttura ospitante* al fine di garantire la sicurezza e la salute propria e di altri presenti
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene a dati, informazioni o conoscenze, acquisiti durante il periodo di tirocinio

Art. 7 “Obblighi della *struttura ospitante*”

La *struttura ospitante* si impegna a garantire ai tirocinanti le condizioni di sicurezza e di igiene nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza, sollevando da qualsiasi onere la *struttura promotrice*, fatti salvo quelli previsti nella Convenzione.

Art. 8 “Prevenzione e sicurezza”

Ogni tirocinante, nello svolgimento delle attività presso la *struttura ospitante*, sarà equiparato ai lavoratori dell'ente stesso, esclusivamente ai fini e per gli effetti del Decreto Legislativo 81/2008 della normativa connessa sulla sicurezza e salute sul luogo di lavoro.

Ai sensi dell'art. 10 del DM 363/98, pertanto, al Responsabile della *struttura ospitante* competono, nei confronti dei tirocinanti stessi, l'attuazione delle misure generali di tutela e di tutti gli obblighi previsti dalla normativa sopra citata.

Art. 9 “Copertura assicurativa”

L'Università degli Studi di Milano garantisce ad ogni tirocinante nell'espletamento dell'attività formativa una copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro nonché per la responsabilità civile verso terzi

In caso di infortunio o incidente durante lo svolgimento dell'attività didattica, la *struttura ospitante* si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, all'Università degli Studi di Milano ed alla *struttura promotrice*.

A decorrere dall'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 9 Aprile 1999 n. 156, la copertura antinfortunistica dei soggetti impiegati in tirocini promossi dalle Università Statali è assicurata mediante la speciale forma di 'gestione per conto' dello Stato.

Art. 10 “Oneri”

La presente Convenzione non comporta alcun onere né per la *struttura promotrice* né per l'Università degli Studi di Milano in conseguenza dell'utilizzo didattico di strutture, attrezzature e personale messi a disposizione dalla *struttura ospitante*.

Dalla presente Convenzione non deriva all'Ente convenzionato alcun obbligo di fornitura di materiale didattico agli studenti.

Art. 11 “Privacy”

Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate e di acconsentire che i dati personali, comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente Convenzione, mediante consultazione, elaborazione manuale e/o automatizzata. Inoltre, per i fini statistici, i suddetti dati trattati esclusivamente in forma anonima potranno essere comunicati a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il proseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali della parte contrattuale a cui si riferiscono. Titolari dei dati personali per quanto concerne il presente articolo sono rispettivamente la *struttura ospitante* e la *struttura promotrice*. Le parti dichiarano infine di essere informate sui diritti sanciti dall'art. 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003.

L'Università provvede al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi alla presente Convenzione nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e di quanto previsto dal Decreto Lgs n. 196/2003, in materia di protezione dei dati personali.

Il contraente si impegna a trattare i dati personali dell'Università unicamente per le finalità connesse all'esecuzione della presente Convenzione.

Art. 12 "Durata"

La presente Convenzione entra in vigore alla data della sua sottoscrizione ed ha validità di 3 anni accademici; potrà essere rinnovata con dichiarazione espressa delle parti per eguale periodo. Le parti, fermo restando la conclusione dell'Anno Accademico iniziato, possono recedere dalla convenzione prima della naturale scadenza con raccomandata AR da inviare almeno sei mesi prima della fine dell'Anno Accademico.

Art. 13 "Imposte e oneri"

La presente Convenzione:

- è soggetta ad imposta sul bollo, a carico di entrambi i contraenti in solido, ai sensi del D.P.R. n.642/1972 e successive modificazioni e integrazioni;
- è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art.5, Il comma del D.P.R. n.131/1986 e successive modificazioni e integrazioni; le spese di registrazione sono a carico della parte che la richiede.

Art. 14 "Foro competente"


Foro competente per eventuali controversie è quello di Milano.

Milano, li 11/5/2018.

PER
il Rappresentante Legale
(dott. **MARTINO RONZONI**)
Via Varesina, 44
22075 Lurate Caccivio (Como)

PER
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico
Gaetano Pini-C.T.O.
IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Francesco Laurelli)

Si Approva

 UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO
Corso di Laurea in Tecniche Ortopediche
Il Presidente del Collegio Didattico Interdipartimentale
Prof. **Matteo Maria Parrini**

22/5/18

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DI TIROCINIO DI FORMAZIONE PER IL CORSO DI LAUREA IN TECNICHE ORTOPEDICHE

TRA.

L'ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini-C.T.O", C.F. e P. IVA 09320530968, in persona del legale rappresentante pro-tempore, il Direttore Generale dott. Francesco Laurelli, con sede in piazza Cardinal Ferrari n. 1 – 20122- Milano, in quanto sede del Corso di Laurea in Tecniche Ortopediche dell'Università degli Studi di Milano, di seguito denominata "*struttura promotrice*"

E

l'Azienda ORTHESYS SRL, c.f. 05623710968, con sede legale in MILANO Prov. MI, via ANTONIO BAZZANI n. 2, e-mail AMMINISTRAZIONE@ORTHESYS.COM 0266989799, in persona del Legale Rappresentante LORENZA MARIA FLAVIANI, nato/a a MILANO il 31/08/1967 e domiciliato/a per la carica in MILANO Via ANTONIO BAZZANI n. 2, di seguito denominata "*struttura ospitante*" (sede di tirocinio).

Premesso

- che, con deliberazione 6.11.2008 n.283, l'Istituto Ortopedico Gaetano Pini ha approvato la stipulazione di una convenzione con l'Università degli Studi di Milano per il funzionamento del Corso di Laurea in Tecniche Ortopediche;
- che, con D.G.R. n. VIII/9004 del 20.2.2009, con cui la Regione Lombardia ha autorizzato la stipulazione della sopracitata convenzione;
- che, con deliberazione n. 516 del 18/11/2015 l'Università e l'Azienda Ospedaliera hanno formalizzato il rinnovo del rapporto convenzione per un triennio a decorrere dall'anno accademico 2015/2016;
- che fra le attività formative professionalizzanti e di tirocinio è prevista un'attività di tirocinio da svolgersi presso i Laboratori ortopedici attrezzati;

Si conviene quanto segue:

Art. 1 "Oggetto"

La presente convenzione regola i rapporti tra la *struttura promotrice* e la *struttura ospitante* concernenti l'attivazione di tirocini di formazione e di orientamento – nell'ambito della convenzione citata nelle premesse per il funzionamento del Corso di Laurea in Tecniche Ortopediche-, a favore di studenti e come da proposta annualmente predisposta dall'Università in accordo con la *struttura promotrice*.

Art. 2 "Finalità"

I programmi di tirocinio formativo concordati dalla *struttura promotrice* con la *struttura ospitante* hanno come oggetto l'acquisizione di nozioni teorico-pratiche, al fine di integrare il percorso accademico dello studente, nonché di agevolare la scelta professionale del laureato.

Art. 3 “Tirocinio formativo”

In ogni Anno Accademico il Responsabile del Corso di Laurea, concorderà con la *struttura ospitante* la modalità di attuazione del tirocinio di formazione, il periodo nel quale lo stesso dovrà essere svolto, il numero degli studenti partecipanti e darà esecuzione agli accordi stipulati, anche nominando i tutori per conto della *struttura promotrice*.

Art. 4 “Progetto formativo”

- a) i tirocini attivati non possono configurarsi in alcun modo come rapporto di lavoro;
- b) durante lo svolgimento del tirocinio l'attività è seguita e verificata da un Tutore, designato dalla *struttura promotrice* su proposta del Coordinatore/Presidente del Corso di Laurea, in veste di Responsabile didattico-organizzativo, e da un Responsabile aziendale, indicato dalla *struttura ospitante*;
- c) il Tutore provvede a programmare l'attività e ad attestare la frequenza dello studente su apposito libretto predisposto dal Consiglio del Corso di Laurea; al termine del tirocinio è inoltre tenuto ad esprimere un giudizio sull'attività svolta dallo studente;
- d) per ciascun tirocinante inserito nella *struttura ospitante*, in base alla presente Convenzione, viene predisposto un Progetto Formativo contenente:
 - il nominativo del tirocinante
 - i nominativi del Tutore e/o del Responsabile aziendale
 - gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza nella sede di tirocinio
 - le strutture (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio
 - gli estremi identificativi delle assicurazioni (a cura dell'Università degli Studi di Milano).

Art. 5 “Obblighi delle parti contraenti”

La *struttura ospitante*, per le esigenze di tirocinio pratico della *struttura promotrice*, si impegna a mettere a disposizione le proprie attrezzature, reparti o servizi per studenti tirocinanti, nel numero consentito dalla Legge. La *struttura promotrice* garantisce che le strutture suddette saranno utilizzate per l'esclusivo espletamento delle attività di tirocinio.

Art. 6 “Obblighi del tirocinante”

Durante lo svolgimento del tirocinio il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo
- osservare le disposizioni dettate dalla *struttura ospitante* al fine di garantire la sicurezza e la salute propria e di altri presenti
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene a dati, informazioni o conoscenze, acquisiti durante il periodo di tirocinio

Art. 7 “Obblighi della *struttura ospitante*”

La *struttura ospitante* si impegna a garantire ai tirocinanti le condizioni di sicurezza e di igiene nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza, sollevando da qualsiasi onere la *struttura promotrice*, fatti salvo quelli previsti nella Convenzione.

Art. 8 “Prevenzione e sicurezza”

Ogni tirocinante, nello svolgimento delle attività presso la *struttura ospitante*, sarà equiparato ai lavoratori dell'ente stesso, esclusivamente ai fini e per gli effetti del Decreto Legislativo 81/2008 della normativa connessa sulla sicurezza e salute sul luogo di lavoro.

Ai sensi dell'art. 10 del DM 363/98, pertanto, al Responsabile della *struttura ospitante* competono, nei confronti dei tirocinanti stessi, l'attuazione delle misure generali di tutela e di tutti gli obblighi previsti dalla normativa sopra citata.

Art. 9 “Copertura assicurativa”

L'Università degli Studi di Milano garantisce ad ogni tirocinante nell'espletamento dell'attività formativa una copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro nonché per la responsabilità civile verso terzi

In caso di infortunio o incidente durante lo svolgimento dell'attività didattica, la *struttura ospitante* si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, all'Università degli Studi di Milano ed alla *struttura promotrice*.

A decorrere dall'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 9 Aprile 1999 n. 156, la copertura antinfortunistica dei soggetti impiegati in tirocini promossi dalle Università Statali è assicurata mediante la speciale forma di 'gestione per conto' dello Stato.

Art. 10 “Oneri”

La presente Convenzione non comporta alcun onere né per la *struttura promotrice* né per l'Università degli Studi di Milano in conseguenza dell'utilizzo didattico di strutture, attrezzature e personale messi a disposizione dalla *struttura ospitante*.

Dalla presente Convenzione non deriva all'Ente convenzionato alcun obbligo di fornitura di materiale didattico agli studenti.

Art. 11 “Privacy”

Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate e di acconsentire che i dati personali, comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente Convenzione, mediante consultazione, elaborazione manuale e/o automatizzata. Inoltre, per i fini statistici, i suddetti dati trattati esclusivamente in forma anonima potranno essere comunicati a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il proseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali della parte contrattuale a cui si riferiscono. Titolari dei dati personali per quanto concerne il presente articolo sono rispettivamente la *struttura ospitante* e la *struttura promotrice*. Le parti dichiarano infine di essere informate sui diritti sanciti dall'art. 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003.

L'Università provvede al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi alla presente Convenzione nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e di quanto previsto dal Decreto Lgs n. 196/2003, in materia di protezione dei dati personali.

Il contraente si impegna a trattare i dati personali dell'Università unicamente per le finalità connesse all'esecuzione della presente Convenzione.

Art. 12 "Durata"

La presente Convenzione entra in vigore alla data della sua sottoscrizione ed ha validità di 3 anni accademici; potrà essere rinnovata con dichiarazione espressa delle parti per eguale periodo. Le parti, fermo restando la conclusione dell'Anno Accademico iniziato, possono recedere dalla convenzione prima della naturale scadenza con raccomandata AR da inviare almeno sei mesi prima della fine dell'Anno Accademico.

Art. 13 "Imposte e oneri"

La presente Convenzione:


- è soggetta ad imposta sul bollo, a carico di entrambi i contraenti in solido, ai sensi del D.P.R. n.642/1972 e successive modificazioni e integrazioni;
- è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art.5, Il comma del D.P.R. n.131/1986 e successive modificazioni e integrazioni; le spese di registrazione sono a carico della parte che la richiede.

Art. 14 "Foro competente"


Foro competente per eventuali controversie è quello di Milano.

Milano, li 01/06/18

PER ORTHESYS SRL
il Rappresentante Legale
(dott. LORENZA MARIA FOAUVANI)



PER
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico
Gaetano Pini C.T.O.
IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Francesco Laurelli)



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO
Corse di Laurea in Tecniche Ortopediche
Il Presidente del Collegio Didattico Interdipartimentale
Prof. Matteo Maria Parrini

13/6/18

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DI TIROCINIO DI FORMAZIONE PER IL CORSO DI LAUREA IN TECNICHE ORTOPEDICHE

TRA.

L'ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini-C.T.O", C.F. e P. IVA 09320530968, in persona del legale rappresentante pro-tempore, il Direttore Generale dott. Francesco Laurelli, con sede in piazza Cardinal Ferrari n. 1 – 20122- Milano, in quanto sede del Corso di Laurea in Tecniche Ortopediche dell'Università degli Studi di Milano, di seguito denominata "*struttura promotrice*"

E

l'Azienda ORTOPEDIA PANINI SRL, c.f. 41332830154, con sede legale in TORRE DE' ROVERI Prov. B.G., via G. MARCONI n. 9, e-mail info@ortopediapanini.it, tel. 02.2822393, in persona del Legale Rappresentante GIUSEPPE DAVIDE BENVENUTI, nato/a a MILANO il 31/11/1975, e domiciliato/a per la carica in MILANO Via P.ZZA SAN MATTEO n. 10, di seguito denominata "*struttura ospitante*" (sede di tirocinio).

Premesso

- che, con deliberazione 6.11.2008 n.283, l'Istituto Ortopedico Gaetano Pini ha approvato la stipulazione di una convenzione con l'Università degli Studi di Milano per il funzionamento del Corso di Laurea in Tecniche Ortopediche;
- che, con D.G.R. n. VIII/9004 del 20.2.2009, con cui la Regione Lombardia ha autorizzato la stipulazione della sopracitata convenzione;
- che, con deliberazione n. 516 del 18/11/2015 l'Università e l'Azienda Ospedaliera hanno formalizzato il rinnovo del rapporto convenzione per un triennio a decorrere dall'anno accademico 2015/2016;
- che fra le attività formative professionalizzanti e di tirocinio è prevista un'attività di tirocinio da svolgersi presso i Laboratori ortopedici attrezzati;

Si conviene quanto segue:

Art. 1 "Oggetto"

La presente convenzione regola i rapporti tra la *struttura promotrice* e la *struttura ospitante* concernenti l'attivazione di tirocini di formazione e di orientamento – nell'ambito della convenzione citata nelle premesse per il funzionamento del Corso di Laurea in Tecniche Ortopediche-, a favore di studenti e come da proposta annualmente predisposta dall'Università in accordo con la *struttura promotrice*.

Art. 2 "Finalità"

I programmi di tirocinio formativo concordati dalla *struttura promotrice* con la *struttura ospitante* hanno come oggetto l'acquisizione di nozioni teorico-pratiche, al fine di integrare il percorso accademico dello studente, nonché di agevolare la scelta professionale del laureato.

Art. 3 “Tirocinio formativo”

In ogni Anno Accademico il Responsabile del Corso di Laurea, concorderà con la *struttura ospitante* la modalità di attuazione del tirocinio di formazione, il periodo nel quale lo stesso dovrà essere svolto, il numero degli studenti partecipanti e darà esecuzione agli accordi stipulati, anche nominando i tutori per conto della *struttura promotrice*.

Art. 4 “Progetto formativo”

- a) i tirocini attivati non possono configurarsi in alcun modo come rapporto di lavoro;
- b) durante lo svolgimento del tirocinio l'attività è seguita e verificata da un Tutore, designato dalla *struttura promotrice* su proposta del Coordinatore/Presidente del Corso di Laurea, in veste di Responsabile didattico-organizzativo, e da un Responsabile aziendale, indicato dalla *struttura ospitante*;
- c) il Tutore provvede a programmare l'attività e ad attestare la frequenza dello studente su apposito libretto predisposto dal Consiglio del Corso di Laurea; al termine del tirocinio è inoltre tenuto ad esprimere un giudizio sull'attività svolta dallo studente;
- d) per ciascun tirocinante inserito nella *struttura ospitante*, in base alla presente Convenzione, viene predisposto un Progetto Formativo contenente:
 - il nominativo del tirocinante
 - i nominativi del Tutore e/o del Responsabile aziendale
 - gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza nella sede di tirocinio
 - le strutture (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio
 - gli estremi identificativi delle assicurazioni (a cura dell'Università degli Studi di Milano).

Art. 5 “Obblighi delle parti contraenti”

La *struttura ospitante*, per le esigenze di tirocinio pratico della *struttura promotrice*, si impegna a mettere a disposizione le proprie attrezzature, reparti o servizi per studenti tirocinanti, nel numero consentito dalla Legge. La *struttura promotrice* garantisce che le strutture suddette saranno utilizzate per l'esclusivo espletamento delle attività di tirocinio.

Art. 6 “Obblighi del tirocinante”

Durante lo svolgimento del tirocinio il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo
- osservare le disposizioni dettate dalla *struttura ospitante* al fine di garantire la sicurezza e la salute propria e di altri presenti
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene a dati, informazioni o conoscenze, acquisiti durante il periodo di tirocinio

Art. 7 “Obblighi della struttura ospitante”

La *struttura ospitante* si impegna a garantire ai tirocinanti le condizioni di sicurezza e di igiene nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza, sollevando da qualsiasi onere la *struttura promotrice*, fatti salvo quelli previsti nella Convenzione.

Art. 8 “Prevenzione e sicurezza”

Ogni tirocinante, nello svolgimento delle attività presso la *struttura ospitante*, sarà equiparato ai lavoratori dell'ente stesso, esclusivamente ai fini e per gli effetti del Decreto Legislativo 81/2008 della normativa connessa sulla sicurezza e salute sul luogo di lavoro.

Ai sensi dell'art. 10 del DM 363/98, pertanto, al Responsabile della *struttura ospitante* competono, nei confronti dei tirocinanti stessi, l'attuazione delle misure generali di tutela e di tutti gli obblighi previsti dalla normativa sopra citata.

Art. 9 “Copertura assicurativa”

L'Università degli Studi di Milano garantisce ad ogni tirocinante nell'espletamento dell'attività formativa una copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro nonché per la responsabilità civile verso terzi

In caso di infortunio o incidente durante lo svolgimento dell'attività didattica, la *struttura ospitante* si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, all'Università degli Studi di Milano ed alla *struttura promotrice*.

A decorrere dall'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 9 Aprile 1999 n. 156, la copertura antinfortunistica dei soggetti impiegati in tirocini promossi dalle Università Statali è assicurata mediante la speciale forma di 'gestione per conto' dello Stato.

Art. 10 “Oneri”

La presente Convenzione non comporta alcun onere né per la *struttura promotrice* né per l'Università degli Studi di Milano in conseguenza dell'utilizzo didattico di strutture, attrezzature e personale messi a disposizione dalla *struttura ospitante*.

Dalla presente Convenzione non deriva all'Ente convenzionato alcun obbligo di fornitura di materiale didattico agli studenti.

Art. 11 “Privacy”

Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate e di acconsentire che i dati personali, comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente Convenzione, mediante consultazione, elaborazione manuale e/o automatizzata. Inoltre, per i fini statistici, i suddetti dati trattati esclusivamente in forma anonima potranno essere comunicati a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il proseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali della parte contrattuale a cui si riferiscono. Titolari dei dati personali per quanto concerne il presente articolo sono rispettivamente la *struttura ospitante* e la *struttura promotrice*. Le parti dichiarano infine di essere informate sui diritti sanciti dall'art. 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003.

L'Università provvede al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi alla presente Convenzione nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e di quanto previsto dal Decreto Lgs n. 196/2003, in materia di protezione dei dati personali.

Il contraente si impegna a trattare i dati personali dell'Università unicamente per le finalità connesse all'esecuzione della presente Convenzione.

Art. 12 "Durata"

La presente Convenzione entra in vigore alla data della sua sottoscrizione ed ha validità di 3 anni accademici; potrà essere rinnovata con dichiarazione espressa delle parti per eguale periodo. Le parti, fermo restando la conclusione dell'Anno Accademico iniziato, possono recedere dalla convenzione prima della naturale scadenza con raccomandata AR da inviare almeno sei mesi prima della fine dell'Anno Accademico.

Art. 13 "Imposte e oneri"

La presente Convenzione:

- è soggetta ad imposta sul bollo, a carico di entrambi i contraenti in solido, ai sensi del D.P.R. n.642/1972 e successive modificazioni e integrazioni;
- è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art.5, Il comma del D.P.R. n.131/1986 e successive modificazioni e integrazioni; le spese di registrazione sono a carico della parte che la richiede.

Art. 14 "Foro competente"

Foro competente per eventuali controversie è quello di Milano.

Milano, li 26/06/13

PER ORTOPEDIA, PARRINI
il Rappresentante Legale
(dott. GIUSEPPE DAVIDE BENVENUTI)

PER
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico
Gaetano Pini-C.T.O.
IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Francesco Laurelli)



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO
Corso di Laurea in Tecniche Ortopediche
Il Presidente del Collegio Didattico Interdipartimentale
Prof. Matteo Maria Parrini

24/7/13

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DI TIROCINIO DI FORMAZIONE PER IL CORSO DI LAUREA IN TECNICHE ORTOPEDICHE

TRA.

L'ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini-C.T.O", C.F. e P. IVA 09320530968, in persona del legale rappresentante pro-tempore, il Direttore Generale dott. Francesco Laurelli, con sede in piazza Cardinal Ferrari n. 1 – 20122- Milano, in quanto sede del Corso di Laurea in Tecniche Ortopediche dell'Università degli Studi di Milano, di seguito denominata "*struttura promotrice*"

E

l'Azienda CENTRO ORTOPEDICO TRENINO di ALESSANDRO PLOTTEGHER, c.f. PL.TLSN59P30L378H, con sede legale in TRENTO Prov. TN, via MILANO n. 41, e-mail plottegher@libero.it, tel. 0461/390999, in persona del Legale Rappresentante ALESSANDRO PLOTTEGHER, nato/a a TRENTO il 30/09/1959 e domiciliato/a per la carica in TRENTO Via MILANO n. 41, di seguito denominata "*struttura ospitante*" (sede di tirocinio).

Premesso

- che, con deliberazione 6.11.2008 n.283, l'Istituto Ortopedico Gaetano Pini ha approvato la stipulazione di una convenzione con l'Università degli Studi di Milano per il funzionamento del Corso di Laurea in Tecniche Ortopediche;
- che, con D.G.R. n. VIII/9004 del 20.2.2009, con cui la Regione Lombardia ha autorizzato la stipulazione della sopracitata convenzione;
- che, con deliberazione n. 516 del 18/11/2015 l'Università e l'Azienda Ospedaliera hanno formalizzato il rinnovo del rapporto convenzione per un triennio a decorrere dall'anno accademico 2015/2016;
- che fra le attività formative professionalizzanti e di tirocinio è prevista un'attività di tirocinio da svolgersi presso i Laboratori ortopedici attrezzati;

Si conviene quanto segue:

Art. 1 "Oggetto"

La presente convenzione regola i rapporti tra la *struttura promotrice* e la *struttura ospitante* concernenti l'attivazione di tirocini di formazione e di orientamento – nell'ambito della convenzione citata nelle premesse per il funzionamento del Corso di Laurea in Tecniche Ortopediche-, a favore di studenti e come da proposta annualmente predisposta dall'Università in accordo con la *struttura promotrice*.

Art. 2 "Finalità"

I programmi di tirocinio formativo concordati dalla *struttura promotrice* con la *struttura ospitante* hanno come oggetto l'acquisizione di nozioni teorico-pratiche, al fine di integrare il percorso accademico dello studente, nonché di agevolare la scelta professionale del laureato.

Art. 3 “Tirocinio formativo”

In ogni Anno Accademico il Responsabile del Corso di Laurea, concorderà con la *struttura ospitante* la modalità di attuazione del tirocinio di formazione, il periodo nel quale lo stesso dovrà essere svolto, il numero degli studenti partecipanti e darà esecuzione agli accordi stipulati, anche nominando i tutori per conto della *struttura promotrice*.

Art. 4 “Progetto formativo”

- a) i tirocini attivati non possono configurarsi in alcun modo come rapporto di lavoro;
- b) durante lo svolgimento del tirocinio l'attività è seguita e verificata da un Tutore, designato dalla *struttura promotrice* su proposta del Coordinatore/Presidente del Corso di Laurea, in veste di Responsabile didattico-organizzativo, e da un Responsabile aziendale, indicato dalla *struttura ospitante*;
- c) il Tutore provvede a programmare l'attività e ad attestare la frequenza dello studente su apposito libretto predisposto dal Consiglio del Corso di Laurea; al termine del tirocinio è inoltre tenuto ad esprimere un giudizio sull'attività svolta dallo studente;
- d) per ciascun tirocinante inserito nella *struttura ospitante*, in base alla presente Convenzione, viene predisposto un Progetto Formativo contenente:
 - il nominativo del tirocinante
 - i nominativi del Tutore e/o del Responsabile aziendale
 - gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza nella sede di tirocinio
 - le strutture (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio
 - gli estremi identificativi delle assicurazioni (a cura dell'Università degli Studi di Milano).

Art. 5 “Obblighi delle parti contraenti”

La *struttura ospitante*, per le esigenze di tirocinio pratico della *struttura promotrice*, si impegna a mettere a disposizione le proprie attrezzature, reparti o servizi per studenti tirocinanti, nel numero consentito dalla Legge. La *struttura promotrice* garantisce che le strutture suddette saranno utilizzate per l'esclusivo espletamento delle attività di tirocinio.

Art. 6 “Obblighi del tirocinante”

Durante lo svolgimento del tirocinio il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo
- osservare le disposizioni dettate dalla *struttura ospitante* al fine di garantire la sicurezza e la salute propria e di altri presenti
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene a dati, informazioni o conoscenze, acquisiti durante il periodo di tirocinio

Art. 7 “Obblighi della *struttura ospitante*”

La *struttura ospitante* si impegna a garantire ai tirocinanti le condizioni di sicurezza e di igiene nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza, sollevando da qualsiasi onere la *struttura promotrice*, fatti salvo quelli previsti nella Convenzione.

Art. 8 “Prevenzione e sicurezza”

Ogni tirocinante, nello svolgimento delle attività presso la *struttura ospitante*, sarà equiparato ai lavoratori dell'ente stesso, esclusivamente ai fini e per gli effetti del Decreto Legislativo 81/2008 della normativa connessa sulla sicurezza e salute sul luogo di lavoro.

Ai sensi dell'art. 10 del DM 363/98, pertanto, al Responsabile della *struttura ospitante* competono, nei confronti dei tirocinanti stessi, l'attuazione delle misure generali di tutela e di tutti gli obblighi previsti dalla normativa sopra citata.

Art. 9 “Copertura assicurativa”

L'Università degli Studi di Milano garantisce ad ogni tirocinante nell'espletamento dell'attività formativa una copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro nonché per la responsabilità civile verso terzi

In caso di infortunio o incidente durante lo svolgimento dell'attività didattica, la *struttura ospitante* si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, all'Università degli Studi di Milano ed alla *struttura promotrice*.

A decorrere dall'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 9 Aprile 1999 n. 156, la copertura antinfortunistica dei soggetti impiegati in tirocini promossi dalle Università Statali è assicurata mediante la speciale forma di 'gestione per conto' dello Stato.

Art. 10 “Oneri”

La presente Convenzione non comporta alcun onere né per la *struttura promotrice* né per l'Università degli Studi di Milano in conseguenza dell'utilizzo didattico di strutture, attrezzature e personale messi a disposizione dalla *struttura ospitante*.

Dalla presente Convenzione non deriva all'Ente convenzionato alcun obbligo di fornitura di materiale didattico agli studenti.

Art. 11 “Privacy”

Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate e di acconsentire che i dati personali, comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente Convenzione, mediante consultazione, elaborazione manuale e/o automatizzata. Inoltre, per i fini statistici, i suddetti dati trattati esclusivamente in forma anonima potranno essere comunicati a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il proseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali della parte contrattuale a cui si riferiscono. Titolari dei dati personali per quanto concerne il presente articolo sono rispettivamente la *struttura ospitante* e la *struttura promotrice*. Le parti dichiarano infine di essere informate sui diritti sanciti dall'art. 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003.

L'Università provvede al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi alla presente Convenzione nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e di quanto previsto dal Decreto Lgs n. 196/2003, in materia di protezione dei dati personali.

Il contraente si impegna a trattare i dati personali dell'Università unicamente per le finalità connesse all'esecuzione della presente Convenzione.

Art. 12 "Durata"

La presente Convenzione entra in vigore alla data della sua sottoscrizione ed ha validità di 3 anni accademici; potrà essere rinnovata con dichiarazione espressa delle parti per eguale periodo. Le parti, fermo restando la conclusione dell'Anno Accademico iniziato, possono recedere dalla convenzione prima della naturale scadenza con raccomandata AR da inviare almeno sei mesi prima della fine dell'Anno Accademico.

Art. 13 "Imposte e oneri"

La presente Convenzione:

- è soggetta ad imposta sul bollo, a carico di entrambi i contraenti in solido, ai sensi del D.P.R. n.642/1972 e successive modificazioni e integrazioni;
- è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art.5, II comma del D.P.R. n.131/1986 e successive modificazioni e integrazioni; le spese di registrazione sono a carico della parte che la richiede.

Art. 14 "Foro competente"

Foro competente per eventuali controversie è quello di Milano.

Milano, li 18/6/2018

PER CENTRO ORTOPEDICO TRENTINO
il Rappresentante Legale
(dott. ALESSANDRO PLOTEGHER...)

Alessandro Plotegher

PER
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico
Gaetano Pini-C.T.O.
IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Francesco Laurelli)



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO
Corso di Laurea in Tecniche Ortopediche
Il Presidente del Collegio Didattico Interdipartimentale
Prof. Matteo Maria Parrini

28/6/18

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DI TIROCINIO DI FORMAZIONE PER IL CORSO DI LAUREA IN TECNICHE ORTOPEDICHE

TRA.

L'ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini-C.T.O", C.F. e P. IVA 09320530968, in persona del legale rappresentante pro-tempore, il Direttore Generale dott. Francesco Laurelli, con sede in piazza Cardinal Ferrari n. 1 – 20122- Milano, in quanto sede del Corso di Laurea in Tecniche Ortopediche dell'Università degli Studi di Milano, di seguito denominata "*struttura promotrice*"

E

l'Azienda OFF. ORT. MECCA SRL, c.f. 00625430038, con sede legale in NOVARA Prov. NO, via DEL MILLE n. 2, e-mail info.ortopedica@ospedale-gaetano-pini.it, tel. 0321 627085, in persona del Legale Rappresentante CORDELLI MASSIMILIANO, nato/a a NOVARA il 31/5/76, e domiciliato/a per la carica in BIELLA Via DEMIGLI n. 10, di seguito denominata "*struttura ospitante*" (sede di tirocinio).

Premesso

- che, con deliberazione 6.11.2008 n.283, l'Istituto Ortopedico Gaetano Pini ha approvato la stipulazione di una convenzione con l'Università degli Studi di Milano per il funzionamento del Corso di Laurea in Tecniche Ortopediche;
- che, con D.G.R. n. VIII/9004 del 20.2.2009, con cui la Regione Lombardia ha autorizzato la stipulazione della sopracitata convenzione;
- che, con deliberazione n. 516 del 18/11/2015 l'Università e l'Azienda Ospedaliera hanno formalizzato il rinnovo del rapporto convenzione per un triennio a decorrere dall'anno accademico 2015/2016;
- che fra le attività formative professionalizzanti e di tirocinio è prevista un'attività di tirocinio da svolgersi presso i Laboratori ortopedici attrezzati;

Si conviene quanto segue:

Art. 1 "Oggetto"

La presente convenzione regola i rapporti tra la *struttura promotrice* e la *struttura ospitante* concernenti l'attivazione di tirocini di formazione e di orientamento – nell'ambito della convenzione citata nelle premesse per il funzionamento del Corso di Laurea in Tecniche Ortopediche-, a favore di studenti e come da proposta annualmente predisposta dall'Università in accordo con la *struttura promotrice*.

Art. 2 "Finalità"

I programmi di tirocinio formativo concordati dalla *struttura promotrice* con la *struttura ospitante* hanno come oggetto l'acquisizione di nozioni teorico-pratiche, al fine di integrare il percorso accademico dello studente, nonché di agevolare la scelta professionale del laureato.

Art. 3 “Tirocinio formativo”

In ogni Anno Accademico il Responsabile del Corso di Laurea, concorderà con la *struttura ospitante* la modalità di attuazione del tirocinio di formazione, il periodo nel quale lo stesso dovrà essere svolto, il numero degli studenti partecipanti e darà esecuzione agli accordi stipulati, anche nominando i tutori per conto della *struttura promotrice*.

Art. 4 “Progetto formativo”

- a) i tirocini attivati non possono configurarsi in alcun modo come rapporto di lavoro;
- b) durante lo svolgimento del tirocinio l'attività è seguita e verificata da un Tutore, designato dalla *struttura promotrice* su proposta del Coordinatore/Presidente del Corso di Laurea, in veste di Responsabile didattico-organizzativo, e da un Responsabile aziendale, indicato dalla *struttura ospitante*;
- c) il Tutore provvede a programmare l'attività e ad attestare la frequenza dello studente su apposito libretto predisposto dal Consiglio del Corso di Laurea; al termine del tirocinio è inoltre tenuto ad esprimere un giudizio sull'attività svolta dallo studente;
- d) per ciascun tirocinante inserito nella *struttura ospitante*, in base alla presente Convenzione, viene predisposto un Progetto Formativo contenente:
 - il nominativo del tirocinante
 - i nominativi del Tutore e/o del Responsabile aziendale
 - gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza nella sede di tirocinio
 - le strutture (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio
 - gli estremi identificativi delle assicurazioni (a cura dell'Università degli Studi di Milano).

Art. 5 “Obblighi delle parti contraenti”

La *struttura ospitante*, per le esigenze di tirocinio pratico della *struttura promotrice*, si impegna a mettere a disposizione le proprie attrezzature, reparti o servizi per studenti tirocinanti, nel numero consentito dalla Legge. La *struttura promotrice* garantisce che le strutture suddette saranno utilizzate per l'esclusivo espletamento delle attività di tirocinio.

Art. 6 “Obblighi del tirocinante”

Durante lo svolgimento del tirocinio il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo
- osservare le disposizioni dettate dalla *struttura ospitante* al fine di garantire la sicurezza e la salute propria e di altri presenti
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene a dati, informazioni o conoscenze, acquisiti durante il periodo di tirocinio

Art. 7 “Obblighi della *struttura ospitante*”

La *struttura ospitante* si impegna a garantire ai tirocinanti le condizioni di sicurezza e di igiene nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza, sollevando da qualsiasi onere la *struttura promotrice*, fatti salvo quelli previsti nella Convenzione.

Art. 8 “Prevenzione e sicurezza”

Ogni tirocinante, nello svolgimento delle attività presso la *struttura ospitante*, sarà equiparato ai lavoratori dell'ente stesso, esclusivamente ai fini e per gli effetti del Decreto Legislativo 81/2008 della normativa connessa sulla sicurezza e salute sul luogo di lavoro.

Ai sensi dell'art. 10 del DM 363/98, pertanto, al Responsabile della *struttura ospitante* competono, nei confronti dei tirocinanti stessi, l'attuazione delle misure generali di tutela e di tutti gli obblighi previsti dalla normativa sopra citata.

Art. 9 “Copertura assicurativa”

L'Università degli Studi di Milano garantisce ad ogni tirocinante nell'espletamento dell'attività formativa una copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro nonché per la responsabilità civile verso terzi

In caso di infortunio o incidente durante lo svolgimento dell'attività didattica, la *struttura ospitante* si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, all'Università degli Studi di Milano ed alla *struttura promotrice*.

A decorrere dall'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 9 Aprile 1999 n. 156, la copertura antinfortunistica dei soggetti impiegati in tirocini promossi dalle Università Statali è assicurata mediante la speciale forma di 'gestione per conto' dello Stato.

Art. 10 “Oneri”

La presente Convenzione non comporta alcun onere né per la *struttura promotrice* né per l'Università degli Studi di Milano in conseguenza dell'utilizzo didattico di strutture, attrezzature e personale messi a disposizione dalla *struttura ospitante*.

Dalla presente Convenzione non deriva all'Ente convenzionato alcun obbligo di fornitura di materiale didattico agli studenti.

Art. 11 “Privacy”

Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate e di acconsentire che i dati personali, comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente Convenzione, mediante consultazione, elaborazione manuale e/o automatizzata. Inoltre, per i fini statistici, i suddetti dati trattati esclusivamente in forma anonima potranno essere comunicati a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il proseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali della parte contrattuale a cui si riferiscono. Titolari dei dati personali per quanto concerne il presente articolo sono rispettivamente la *struttura ospitante* e la *struttura promotrice*. Le parti dichiarano infine di essere informate sui diritti sanciti dall'art. 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003.

L'Università provvede al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi alla presente Convenzione nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e di quanto previsto dal Decreto Lgs n. 196/2003, in materia di protezione dei dati personali.

Il contraente si impegna a trattare i dati personali dell'Università unicamente per le finalità connesse all'esecuzione della presente Convenzione.

Art. 12 "Durata"

La presente Convenzione entra in vigore alla data della sua sottoscrizione ed ha validità di 3 anni accademici; potrà essere rinnovata con dichiarazione espressa delle parti per eguale periodo. Le parti, fermo restando la conclusione dell'Anno Accademico iniziato, possono recedere dalla convenzione prima della naturale scadenza con raccomandata AR da inviare almeno sei mesi prima della fine dell'Anno Accademico.

Art. 13 "Imposte e oneri"

La presente Convenzione:

- è soggetta ad imposta sul bollo, a carico di entrambi i contraenti in solido, ai sensi del D.P.R. n.642/1972 e successive modificazioni e integrazioni;
- è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art.5, II comma del D.P.R. n.131/1986 e successive modificazioni e integrazioni; le spese di registrazione sono a carico della parte che la richiede.

Art. 14 "Foro competente"

Foro competente per eventuali controversie è quello di Milano.

Milano, lì

PER . OFF. ORT. PACC 511
il Rappresentante Legale
(dott. *IN G. CORDIERI ALESSANDRO*)
Calder *Sturker*
OFFICINA ORTOPEDICA
MECCA S.p.A.
VIA DEI MILITARI
28100 NOVARA
C. F. - P. IVA 00625430038

PER
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico
Gaetano Pini-C.T.O.
IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Francesco Laurelli)
[Signature]

13/7/18
11/10

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO
Corso di Laurea in Tecniche Ortopediche
Il Presidente del Collegio Didattico Interdipartimentale
Prof. Matteo Maria Parrini

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DI TIROCINIO DI FORMAZIONE PER IL CORSO DI LAUREA IN TECNICHE ORTOPEDICHE

TRA.

L'ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini-C.T.O", C.F. e P. IVA 09320530968, in persona del legale rappresentante pro-tempore, il Direttore Generale dott. Francesco Laurelli, con sede in piazza Cardinal Ferrari n. 1 – 20122- Milano, in quanto sede del Corso di Laurea in Tecniche Ortopediche dell'Università degli Studi di Milano, di seguito denominata "*struttura promotrice*"

E

l'Azienda ORTHOMEDICA VARIOLO SRL, c.f. 03570080287, con sede legale in PADOVA Prov PD., via SAVELLI n. 25., e-mail info@orthomedica.it ., tel 0497808125, in persona del Legale Rappresentante Massimo Pulin., nato/a a Padova il 14/05/1968, e domiciliato/a per la carica in Padova Via P. Bembo ..n. 248, di seguito denominata "*struttura ospitante*" (sede di tirocinio).

Premesso

- che, con deliberazione 6.11.2008 n.283, l'Istituto Ortopedico Gaetano Pini ha approvato la stipulazione di una convenzione con l'Università degli Studi di Milano per il funzionamento del Corso di Laurea in Tecniche Ortopediche;
- che, con D.G.R. n. VIII/9004 del 20.2.2009, con cui la Regione Lombardia ha autorizzato la stipulazione della sopracitata convenzione;
- che, con deliberazione n. 516 del 18/11/2015 l'Università e l'Azienda Ospedaliera hanno formalizzato il rinnovo del rapporto convenzione per un triennio a decorrere dall'anno accademico 2015/2016;
- che fra le attività formative professionalizzanti e di tirocinio è prevista un'attività di tirocinio da svolgersi presso i Laboratori ortopedici attrezzati;

Si conviene quanto segue:

Art. 1 "Oggetto"

La presente convenzione regola i rapporti tra la *struttura promotrice* e la *struttura ospitante* concernenti l'attivazione di tirocini di formazione e di orientamento – nell'ambito della convenzione citata nelle premesse per il funzionamento del Corso di Laurea in Tecniche Ortopediche-, a favore di studenti e come da proposta annualmente predisposta dall'Università in accordo con la *struttura promotrice*.

Art. 2 "Finalità"

I programmi di tirocinio formativo concordati dalla *struttura promotrice* con la *struttura ospitante* hanno come oggetto l'acquisizione di nozioni teorico-pratiche, al fine di integrare il percorso accademico dello studente, nonché di agevolare la scelta professionale del laureato.



Art. 3 “Tirocinio formativo”

In ogni Anno Accademico il Responsabile del Corso di Laurea, concorderà con la *struttura ospitante* la modalità di attuazione del tirocinio di formazione, il periodo nel quale lo stesso dovrà essere svolto, il numero degli studenti partecipanti e darà esecuzione agli accordi stipulati, anche nominando i tutori per conto della *struttura promotrice*.

Art. 4 “Progetto formativo”

- a) i tirocini attivati non possono configurarsi in alcun modo come rapporto di lavoro;
- b) durante lo svolgimento del tirocinio l'attività è seguita e verificata da un Tutore, designato dalla *struttura promotrice* su proposta del Coordinatore/Presidente del Corso di Laurea, in veste di Responsabile didattico-organizzativo, e da un Responsabile aziendale, indicato dalla *struttura ospitante*;
- c) il Tutore provvede a programmare l'attività e ad attestare la frequenza dello studente su apposito libretto predisposto dal Consiglio del Corso di Laurea; al termine del tirocinio è inoltre tenuto ad esprimere un giudizio sull'attività svolta dallo studente;
- d) per ciascun tirocinante inserito nella *struttura ospitante*, in base alla presente Convenzione, viene predisposto un Progetto Formativo contenente:
 - il nominativo del tirocinante
 - i nominativi del Tutore e/o del Responsabile aziendale
 - gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza nella sede di tirocinio
 - le strutture (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio
 - gli estremi identificativi delle assicurazioni (a cura dell'Università degli Studi di Milano).

Art. 5 “Obblighi delle parti contraenti”

La *struttura ospitante*, per le esigenze di tirocinio pratico della *struttura promotrice*, si impegna a mettere a disposizione le proprie attrezzature, reparti o servizi per studenti tirocinanti, nel numero consentito dalla Legge. La *struttura promotrice* garantisce che le strutture suddette saranno utilizzate per l'esclusivo espletamento delle attività di tirocinio.

Art. 6 “Obblighi del tirocinante”

Durante lo svolgimento del tirocinio il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo
- osservare le disposizioni dettate dalla *struttura ospitante* al fine di garantire la sicurezza e la salute propria e di altri presenti
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene a dati, informazioni o conoscenze, acquisiti durante il periodo di tirocinio

Art. 7 “Obblighi della *struttura ospitante*”

La *struttura ospitante* si impegna a garantire ai tirocinanti le condizioni di sicurezza e di igiene nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza, sollevando da qualsiasi onere la *struttura promotrice*, fatti salvo quelli previsti nella Convenzione.

Art. 8 “Prevenzione e sicurezza”

Ogni tirocinante, nello svolgimento delle attività presso la *struttura ospitante*, sarà equiparato ai lavoratori dell'ente stesso, esclusivamente ai fini e per gli effetti del Decreto Legislativo 81/2008 della normativa connessa sulla sicurezza e salute sul luogo di lavoro.

Ai sensi dell'art. 10 del DM 363/98, pertanto, al Responsabile della *struttura ospitante* competono, nei confronti dei tirocinanti stessi, l'attuazione delle misure generali di tutela e di tutti gli obblighi previsti dalla normativa sopra citata.

Art. 9 “Copertura assicurativa”

L'Università degli Studi di Milano garantisce ad ogni tirocinante nell'espletamento dell'attività formativa una copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro nonché per la responsabilità civile verso terzi

In caso di infortunio o incidente durante lo svolgimento dell'attività didattica, la *struttura ospitante* si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, all'Università degli Studi di Milano ed alla *struttura promotrice*.

A decorrere dall'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 9 Aprile 1999 n. 156, la copertura antinfortunistica dei soggetti impiegati in tirocini promossi dalle Università Statali è assicurata mediante la speciale forma di ‘gestione per conto’ dello Stato.

Art. 10 “Oneri”

La presente Convenzione non comporta alcun onere né per la *struttura promotrice* né per l'Università degli Studi di Milano in conseguenza dell'utilizzo didattico di strutture, attrezzature e personale messi a disposizione dalla *struttura ospitante*.

Dalla presente Convenzione non deriva all'Ente convenzionato alcun obbligo di fornitura di materiale didattico agli studenti.

Art. 11 “Privacy”

Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate e di acconsentire che i dati personali, comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente Convenzione, mediante consultazione, elaborazione manuale e/o automatizzata. Inoltre, per i fini statistici, i suddetti dati trattati esclusivamente in forma anonima potranno essere comunicati a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il proseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali della parte contrattuale a cui si riferiscono. Titolari dei dati personali per quanto concerne il presente articolo sono rispettivamente la *struttura ospitante* e la *struttura promotrice*. Le parti dichiarano infine di essere informate sui diritti sanciti dall'art. 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003.

L'Università provvede al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi alla presente Convenzione nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e di quanto previsto dal Decreto Lgs n. 196/2003, in materia di protezione dei dati personali.

Il contraente si impegna a trattare i dati personali dell'Università unicamente per le finalità connesse all'esecuzione della presente Convenzione.

Art. 12 "Durata"

La presente Convenzione entra in vigore alla data della sua sottoscrizione ed ha validità di 3 anni accademici; potrà essere rinnovata con dichiarazione espressa delle parti per eguale periodo. Le parti, fermo restando la conclusione dell'Anno Accademico iniziato, possono recedere dalla convenzione prima della naturale scadenza con raccomandata AR da inviare almeno sei mesi prima della fine dell'Anno Accademico.

Art. 13 "Imposte e oneri"

La presente Convenzione:

- è soggetta ad imposta sul bollo, a carico di entrambi i contraenti in solido, ai sensi del D.P.R. n.642/1972 e successive modificazioni e integrazioni;
- è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art.5, II comma del D.P.R. n.131/1986 e successive modificazioni e integrazioni; le spese di registrazione sono a carico della parte che la richiede.

Art. 14 "Foro competente"

Foro competente per eventuali controversie è quello di Milano.

Milano, li 12/07/2018

PER ORTHOMEDICA VARIOLO SRL
il Rappresentante Legale
(dott. Massimo Pulin)

Orthomedica Variolo s.r.l.
Via Savelli, 25 - 35129 Padova
Tel. 049.7808125 - Fax 049.7927899
C.F. e P. IVA 03570080287

PER
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico
Gaetano Pini-C.T.O.
IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Francesco Laurelli)



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO
Corso di Laurea in Tecniche Ortopediche
Il Presidente del Collegio Didattico Interdipartimentale
Prof. Matteo Maria Parrini

24/7/18